|  |
| --- |
| **Vendita Sottocosto****Comunicazione ai sensi del DPR 06.04.01 n. 218 e della Circolare 3528/C del 24.10.01** |

Al Responsabile dello

Sportello Unico per le Attività Produttive

Comune di Barga

**Depositare almeno 10 giorni prima della data d’inizio della vendita sottocosto**

**Al Sindaco del Comune di Barga**

Il/la sottoscritto/a

Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_ )

Codice Fiscale (*obbligatorio*) |\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|

n qualità di (specificare se Leg. rapp., socio, accomandatario, ecc.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

della ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Codice Fiscale ditta |\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|

P.IVA |\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|

**Tel.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Cell.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Fax\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_e-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**in possesso dell’Autorizzazione/DIA/Scia p.g. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per la vendita dei prodotti compresi nel settore alimentare non alimentare**

**COMUNICO**

**che** ai sensi del DPR 06.04.01 n. 218, della circolare 3528/C del 24.10.01, **intendo effettuare una**

VENDITA SOTTOCOSTO e a tal fine dichiara che:

**1) La vendita sottocosto interesserà l’esercizio ubicato in Via: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2) Le referenze (prodotti) saranno n.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (massimo cinquanta)**,**

**3) Il Periodo della vendita sottocosto sarà dal giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(compreso)**, al giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (compreso)**,** **per una durata complessiva di** **giorni \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(massimo 10 giorni).

4) Il sottocosto interesserà prodotti del settore: ❒ Alimentare ❒ Non Alimentare

5) Sono trascorsi almeno 20 giorni dalla fine della precedente vendita sottocosto, tranne la prima dell’anno.

6) Si tratta della: ❒ **prima** vendita sottocosto nell’anno solare

 ❒ **seconda** vendita sottocosto nell’anno solare

 ❒ **terza** vendita sottocosto nell’anno solare

 ❒ vendita sottocosto in caso di ricorrenza quinquennale dell’apertura dell’esercizio o del gruppo cui esso fa parte, ristrutturazione totale o modifica e integrazione di insegna.

 Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### **AVVERTENZE**

Si richiamano le principali disposizioni che regolano la vendita sottocosto:

|  |
| --- |
| * E’ vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l’esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza ***(cfr. art. 1, c. 2 del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218)*.** Detta circostanza va verificata alla data del primo giorno del mese antecedente a quello nel corso del quale viene effettuata la comunicazione al comune, competente per territorio di svolgimento della vendita sottocosto ***(cfr. circolare 24/10/2001, n. 3528/C, punto 2.3)***.
* Deve essere comunicata al comune dove è ubicato l’esercizio almeno dieci giorni prima dell’inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell’anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta ***(cfr. art. 1, c. 4 del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218)****.*
* Va effettuata specifica comunicazione *anche nel caso di messaggi pubblicitari all’esterno o all’interno del locale,* recante **l’indicazione chiara ed** **inequivocabile** dei prodotti venduti sottocosto, del numero minimo delle unità di prodotto disponibili per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso di:
1. prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell’introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
2. prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali oa fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.
* Vanno tenuti, inoltre, separati nella posizione i prodotti in vendita sottocosto da quelli venduti alle condizioni ordinarie in modo che siano inequivocabilmente identificabili all’interno dell’esercizio commerciale e va messa a disposizione, prima dell’inizio e durante il periodo di svolgimento della vendita sottocosto, la documentazione attestante il costo delle singole referenze in vendita.
* Va resa, infine, immediatamente pubblica la fine anticipata dell’offerta, almeno con la pubblicazione all’interno e all’esterno dell’esercizio commerciale dei prodotti esauriti, nel caso di impossibilità a rispettare per l’intero periodo preannunciato le condizioni pubblicizzate.
* Le violazioni delle disposizioni in materia di vendita sottocosto sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000. iIn caso di particolare gravità o di recideva il sindaco può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore di venti giorni ***(cfr. art. 15, c. 8 del d.lgs.31 marzo 1998, n. 114)***.
* Al fine di garantire la tutela del consumatore ed agevolare l’attività di controllo, alla comunicazione va allegato l’elenco dei prodotti destinati alla vendita sottocosto o copia del messaggio pubblicitario, al fine di favorire l’attività di controllo.
 |